

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2024, n. 949

DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024.

Il Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i." e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito *"la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 *"Tetti di spesa"* prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

POSTO in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

TENUTO CONTO che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o la carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi

e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

VISTO l'art. 28 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *“Nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative”*.

VISTO l'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che articola l'assistenza residenziale e semiresidenziale in base ai livelli di intensità in trattamenti specialistici, trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali, pedagogico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali.

VISTO il R.R. n. 10/2017 e s.m.i ad oggetto *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica- fabbisogno”* con il quale è stata definita l'organizzazione dei servizi offerti tenendo conto delle seguenti aree di prestazione per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze:

Area pedagogico-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l..

Area terapeutico-riabilitativa:

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l..

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l..

Considerato che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

Considerato che, nelle more delle procedure di accreditamento delle Strutture Riabilitative Terapeutiche o Pedagogiche in corso, per il mantenimento delle quote sanitarie, il riferimento tariffario è quello di cui alla D.G.R. n.28 del 12/01/2018;

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”* si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

- h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche,*

soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 28/12/2023 ad oggetto: *“Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l’esercizio 2024 e presa d’atto dei tetti di spesa.”*, sono stati individuati i tetti di spesa per l’anno 2024, confermando gli importi del Fondo di cui alla più recente deliberazione di Giunta regionale 12 giugno 2023, n. 809 *“D.Lgs. 502/92, art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per le Dipendenze Patologiche valevole per l’anno 2023”* al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario nell’anno 2024, come riportato nella seguente tabella:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALIDABILE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L’ANNO 2024	
ASL BR	1.512.261,79 €
ASL LE	3.873.295,70 €
ASL TA	1.439.782,79 €
ASL FG	3.013.334,36 €
ASL BA	2.762.471,94 €
ASL BT	1.041.438,93 €
TOTALE	13.642.585,51 €

Con la stessa DGR n. 1982/2023 è stato, altresì, confermato il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024 e sono stati confermati, per l’anno 2024, gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei relativi fondi.

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei pazienti affetti da dipendenze patologiche e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le adeguate prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

TENUTO CONTO che, a margine dei diversi incontri tenutisi con i Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche, da ultimo quello del giorno 11 Giugno 2024 alle ore 15.00, che ha visto partecipare al Tavolo regionale il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale, l’Assessore al Bilancio della regione Puglia, i Rappresentanti dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle singole ASL provinciali, nonché i APIS, CREA Puglia e Forum Terzo Settore Puglia, è stato richiesto ai Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche, di fornire un dato aggiornato circa la spesa extraregionale relativa al 2024, suddividendo la stessa in relazione ai setting di inserimento dei singoli pazienti.

TENUTO CONTO che la spesa extraregionale stimata per l’intero anno 2024, generata dai pazienti i cui progetti riabilitativi scadono nel corso del 2024 o hanno scadenza in data successiva al 31/12/2024, ammonta a euro 4 milioni circa e che circa il 75% di tale valore è ascrivibile agli inserimenti di pazienti in strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica *“Doppia Diagnosi”* ex art. 11, R.R. n. 10/2017 extraregionali, così come rappresentato nelle tabelle seguenti:

SPESA EXTRAREGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE STIMATA PER L'INTERO ANNO 2024	
ASL BR	297.391,44 €
ASL LE	976.350,44 €
ASL TA	379.819,72 €
ASL FG	1.063.483,40 €
ASL BA	797.909,20 €
ASL BT	674.398,73 €
TOTALE	4.189.352,93 €

CONSIDERATO il processo di riqualificazione della spesa avviato con la citata DGR n. 412/2023 che ha sancito al punto al punto 8 lettera h) il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali e quindi il progressivo inserimento dei pazienti extraregionali in strutture regionali.

TENUTO CONTO che nel corso del 2024 sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture Doppia Diagnosi per un totale di 43 posti, suddivisi tra residenziali e semiresidenziali.

TENUTO CONTO che i posti di Doppia Diagnosi non risultano essere sufficienti a soddisfare la relativa domanda di prestazioni e che sono in corso di accreditamento ulteriori strutture di Doppia Diagnosi in grado di garantire il rientro in regione dei pazienti attualmente inviati in contesti extraregionali.

CONSIDERATO che per ogni paziente dimesso, il budget messo a disposizione dalla Regione dovrà essere utilizzato per contrattualizzare un posto accreditato in regione in modo da azzerare gli inserimenti dei pazienti nelle strutture extraregionali e la relativa spesa.

CONSIDERATO che la spesa stimata abbinata ai pazienti inseriti in strutture extraregionali che si libera in corso d'anno ammonta a circa 1,2 mln di euro.

CONSIDERATO che, onde evitare gli inserimenti nelle strutture extraregionali, occorre contrattualizzare i posti autorizzati ed accreditati sul territorio regionale con particolare riferimento ai posti accreditati di Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica, per i quali sono richiesti, oltre al fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 1982/2023, altri € 3,47 mln circa, con la precisazione che quanto a 1,2 mln (rivenienti dal recupero della mobilità passiva) trovano copertura a valere sul Fondo Sanitario Regionale in quanto spesa già sostenuta e ricompresa nel Bilancio di Previsione 2024, quanto a 2,27 mln trovano copertura sul capitolo U1301071/2024 "Potenziamento dei LEA territoriali e ospedalieri".

PREMESSO quanto innanzi, si propone di rideterminare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. in considerazione della distribuzione su base provinciale delle strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BR	678.434,59 €
ASL LE	4.665.623,99 €
ASL TA	3.762.804,27 €
ASL FG	1.558.638,29 €
ASL BA	5.936.547,14 €

ASL BT	515.764,35 €
TOTALE	17.117.812,61 €

Il fondo di remunerazione viene implementato di € 3.475.227,10 rispetto al fondo confermato con deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 28/12/2023, pari a € 13.642.585,51, per un totale di € 17.117.812,61.

TARIFFE APPLICATE

Per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 le tariffe da applicarsi alle strutture autorizzate ed accreditate sono quelle determinate dalla DGR n. 1293 del 20/09/2022.

ATTESO che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018.

BUDGET DDP - DSM

CONSIDERATO che la Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) è destinata ad accogliere pazienti con dipendenze da sostanza e con disturbo mentale e con psicopatologia grave.

PRESO ATTO che, in virtù delle previsioni regolamentari di cui al comma 5, l'art. 11 del R.R. n.10/2017 e ss.mm.ii., nonché alla luce della consolidata prassi operativa delle ASL, il pagamento delle rette d'inserimento nella struttura grava al 50% su entrambi i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e rispettivamente sul budget loro assegnato.

Al fine di rendere più agevole l'attività di controllo della spesa e l'inserimento degli assistiti in tale tipologia di struttura, si dispone che, dall'approvazione del presente provvedimento, la gestione liquidatoria delle prestazioni di Doppia Diagnosi nelle strutture autorizzate ed accreditate insistenti nel territorio regionale rientri nelle competenze del Dipartimento di Dipendenze Patologiche.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.”

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro 2.275.227,10 a valere sul fondo sanitario e trova copertura giusta Delibera di programmazione annua (DGR N. 1984 del 28/12/2023 ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Consolidato 2024 del SSR ai sensi del comma 1, art. 32 del D.Lgs. 118/2011) sul capitolo U1301071/2024 “POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI”.

Quanto alla restante spesa,

- € 13.642.585,51 già assegnati con DGR n. 1982/2023, trovano copertura nei tetti di spesa valevoli per l’anno 2024 che, trattandosi di conferma della spesa relativa all’anno 2023 o riduzione della stessa, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto anche conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.
- € 1.200.000,00 trattandosi di conferma della spesa relativa all’anno 2023 o riduzione della stessa per il recupero della mobilità passiva, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di prendere atto dell’allegato A “Parere tecnico” che si intende parte integrante;
2. di approvare per l’anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BR	678.434,59 €
ASL LE	4.665.623,99 €
ASL TA	3.762.804,27 €
ASL FG	1.558.638,29 €
ASL BA	5.936.547,14 €
ASL BT	515.764,35 €
TOTALE	17.117.812,61 €

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l’anno 2024 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
4. di stabilire che entro e non oltre il 31 luglio 2024 i Direttori generali procedano alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati;
5. di rimandare a separato provvedimento l’approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;

6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2024 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2024;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022 alle strutture autorizzate all'esercizio e accreditate;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 31 luglio 2024 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2024;
- g. la gestione contrattuale e liquidatoria delle Strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica è di esclusiva competenza del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a cui afferisce il relativo Fondo di remunerazione;
- h. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica

- che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
- e. in via ordinaria, le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di residenza, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL di residenza si interfaccia con il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL.
 - f. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore di Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
 - g. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.
7. Di stabilire, atteso che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018;
8. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali entro e non oltre il 31/12/2024 dovranno completare il trasferimento dei pazienti assistiti dalle strutture extraregionali presso le strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio regionale, mediante azzeramento della spesa extraregionale;
9. di stabilire che per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 8 sarà effettuata una puntuale attività di monitoraggio da parte del competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
10. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i."

(Roberto PASSARELLI)

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria

(Elena MEMEO)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

(Mauro NICASTRO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO)

Il Presidente

(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal funzionario E.Q. "Gestione e Monitoraggio Accordi Contrattuali con strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BR	678.434,59 €
ASL LE	4.665.623,99 €
ASL TA	3.762.804,27 €
ASL FG	1.558.638,29 €
ASL BA	5.936.547,14 €
ASL BT	515.764,35 €
TOTALE	17.117.812,61 €

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2024 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;
4. di stabilire che entro e non oltre il 31 luglio 2024 i Direttori generali procedano alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze

patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;

6. di stabilire che al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2024 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2024;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022 alle strutture autorizzate all'esercizio e accreditate;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 31 luglio 2024 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2024;
- g. la gestione contrattuale e liquidatoria delle Strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica è di esclusiva competenza del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a cui afferisce il relativo Fondo di remunerazione;
- h. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione

- all'esercizio;
- e. in via ordinaria, le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di residenza, il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL di residenza si interfaccia con il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a parte del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL.
 - f. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Dipartimento di Dipendenze Patologiche di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore di Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
 - g. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.
7. Di stabilire, atteso che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018;
 8. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali entro e non oltre il 31/12/2024 dovranno completare il trasferimento dei pazienti assistiti dalle strutture extraregionali presso le strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio regionale, mediante azzeramento della spesa extraregionale;
 9. di stabilire che per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 8 sarà effettuata una puntuale attività di monitoraggio da parte del competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
 10. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1982 del 28/12/2023 ad oggetto: "Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa.", sono stati individuati i tetti di spesa per l'anno 2024, confermando gli importi del Fondo di cui alla più recente deliberazione di Giunta regionale 12 giugno 2023, n. 809 "D.Lgs. 502/92, art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per le Dipendenze Patologiche valevole per l'anno 2023"

Con il presente provvedimento si propone di rideterminare per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. in considerazione della distribuzione su base provinciale delle strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni.

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro 2.275.227,10 a valere sul fondo sanitario e trova copertura giusta Delibera di programmazione annua (DGR N. 1984 del 28/12/2023 ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Consolidato 2024 del SSR ai sensi del comma 1, art. 32 del D.Lgs. 118/2011) sul capitolo U1301071/2024 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI".

Quanto alla restante spesa,

- € 13.642.585,51 già assegnati con DGR n. 1982/2023, trovano copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 che, trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2023 o riduzione della stessa, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto anche conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.
- € 1.200.000,00 trattandosi di conferma della spesa relativa all'anno 2023 o riduzione della stessa per il recupero della mobilità passiva, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI X NO



Mauro
Nicastro
04.07.2024
15:10:08
GMT+01:00

FIRMA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROPONENTE

PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA



BENEDETTO GIOVANNI
PACIFICO
04.07.2024 14:13:58
UTC



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2024	73	04.07.2024

DGR N. 1982/2023 - RIDETERMINAZIONE FONDO UNICO REGIONALE DI REMUNERAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. VALEVOLE PER L'ANNO 2024.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 04/07/2024 17:33
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertemre Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

